



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, FINALIZZATA ALLA STIPULA
DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GOVERNO, SVILUPPO, EVOLUZIONE E
GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, DI ENTI
E AGENZIE REGIONALI, DEL SISTEMA SANITARIO E DI TUTTI GLI ENTI DEL TERRITORIO
REGIONALE SUDDIVISA IN 4 LOTTI.**

LOTTO 1 – CIG B9C7A857AE

LOTTO 2 – CIG B9C7A86881

LOTTO 3 – CIG B9C7A87954

LOTTO 4 – CIG B9C7A88A27

Allegato 6 Schema Contratto attuativo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Servizio Forniture e Servizi

INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	4
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO	5
4.	EFFICACIA E DURATA	5
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO.....	5
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI (<i>ove previsto</i>) E TRASFERIMENTO DI KNOW HOW.	6
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE (<i>ove applicabile</i>)	6
8.	VERIFICHE DI CONFORMITA'	7
9.	PENALI	7
10.	CORRISPETTIVI	7
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	8
13.	SUBAPPALTO (<i>ove previsto</i>)	8
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	8
15.	FORZA MAGGIORE	8
16.	TRASPARENZA	9
17.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
18.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	10
19.	FORO COMPETENTE	10
20.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (<i>ove applicabile</i>)	10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

CONTRATTO ATTUATIVO TRA

Il/La dott./ing. _____, nato/a a _____, il _____, C.F. _____, il quale interviene nella sua qualità di _____, domiciliato/a per la funzione presso _____ con sede legale in _____, Via _____ (di seguito nominato, per brevità, anche "**Amministrazione**")

E

_____, nato/a a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, via _____ n. __, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore dell'Impresa/RTI _____, con sede legale in _____, via _____ n. __, CF – PI _____ - REA _____ (giusta procura autenticata nelle firme dal notaio _____, rep. _____, raccolta n. _____, conferita dall'amministratore delegato e/o legale rappresentante dell'Impresa/RTI _____, già prodotta in copia autenticata in sede di offerta, di seguito nominato, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (di seguito anche CRC), Servizio Forniture e Servizi, con Determinazione rep. n. 1327 prot. n. 15000 del 22/12/2025, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in 4 lotti, finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di servizi governo, sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi della Regione Autonoma della Sardegna, di Enti e Agenzie regionali, del Sistema Sanitario e di tutti gli Enti del territorio regionale, come meglio specificato nel Capitolato speciale e negli altri documenti di gara;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ____ della predetta gara, classificato ____ in graduatoria con una quota massima del ____ %, e ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data _____;
- l'utilizzo dell'Accordo quadro comporta la registrazione alla Piattaforma SardegnaCAT da parte delle Amministrazioni che intendono aderire allo stesso;
- le Amministrazioni utilizzano l'Accordo quadro mediante l'emissione, previa stipula di contratti attuativi sottoscritti dalle parti, di Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore tramite il Sistema. Negli Ordinativi di fornitura è indicato il valore della fornitura; il Fornitore accetta l'Ordinativo tramite il sistema;
- l'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto attuativo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato speciale;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo quadro, dal Capitolato speciale, nonché dal presente Contratto attuativo e dai suoi Allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di servizi di governo, sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi della Regione Autonoma della Sardegna, di Enti e Agenzie regionali, del Sistema Sanitario e di tutti gli Enti del territorio regionale suddivisa in 4 lotti.

Allegato 6 - Schema contratto attuativo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;

- il CIG del presente Contratto attuativo è il seguente: _____
- il CIG del presente Contratto attuativo è indicato sull'Ordinativo di Fornitura emesso sulla Piattaforma SardegnaCAT per l'acquisto dei relativi servizi e ai fini dell'adesione, che ne formalizza gli effetti;
- (ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto attuativo è il seguente: _____

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto attuativo hanno il significato specificato nell'Accordo quadro, nel Capitolato speciale e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 Il presente Contratto attuativo è regolato:
 - a) dalle disposizioni del presente atto e relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni del Capitolato speciale e dell'Accordo quadro;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e relativi Allegati;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto attuativo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto attuativo:
 - l'Accordo quadro;
 - il Capitolato speciale;
 - il Piano di Attività (PLAN)
 - la Richiesta preliminare (RPF/RPP)
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto attuativo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale, nell'Accordo Quadro, e relativi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

Allegati, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto attuativo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto attuativo, i primi prevarranno su questi ultimi.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO

Il presente Contratto attuativo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale e nell'Accordo quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore dei seguenti servizi: _____, come riportati nel Piano di Attività (PLAN).

- 3.1 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto attuativo, nel Capitolato speciale e nell'Accordo Quadro e relativi Allegati.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo quadro, il presente Contratto attuativo, firmato digitalmente e stipulato tramite posta elettronica certificata con l'Amministrazione contraente, si conclude conformemente alle previsioni del par. 5 (*Per i Lotti 1 e 2*) / del par. 6 (*Per i Lotti 3 e 4*) del Capitolato speciale.
- 4.2 La sottoscrizione del Contratto attuativo non comporta l'avvio della fornitura né l'assunzione di obbligazioni esecutive. Il contratto attuativo è privo di efficacia giuridica ed economica autonoma e acquista efficacia esclusivamente in seguito alla emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
- 4.3 L'Amministrazione emette l'Ordinativo di Fornitura (OdF) entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'accettazione del Piano di Attività (PLAN), salvo motivate esigenze istruttorie. L'Ordinativo di Fornitura costituisce il titolo esecutivo del Contratto attuativo e ne determina l'avvio delle prestazioni e la decorrenza degli effetti economici, secondo quanto disciplinato ai par. 5 (*per i Lotti 1 e 2*) / al par. 6 (*per i Lotti 3 e 4*) del Capitolato speciale.
- 4.4 All'Ordinativo di Fornitura sono allegati, quali parti integranti e sostanziali: la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) (*per i Lotti 1 e 2*) / Richiesta di prestazioni/progetto (RPP) (*per i Lotti 1 e 2; 3 e 4*); il Piano di Attività (PLAN); il presente Contratto attuativo sottoscritto dalle Parti.
- 4.5 Il Fornitore è obbligato ad accettare l'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione, in quanto atto contrattuale sottoscritto che richiama e rende esecutivi il Piano di Attività (PLAN) e il presente Contratto attuativo.
- 4.6 L'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione contraente ha durata pari a _____ a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo stesso. Il Fornitore comunica l'accettazione dell'Ordinativo di Fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto attuativo, il Fornitore ha nominato il seguente Responsabile del Servizio _____;

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di servizi di governo, sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi della Regione Autonoma della Sardegna, di Enti e Agenzie regionali, del Sistema Sanitario e di tutti gli Enti del territorio regionale suddivisa in 4 lotti.

Allegato 6 - Schema contratto attuativo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

- 5.2 Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale di committenza regionale nonché all'Amministrazione contraente.
- 5.3 Fermo restando quanto previsto dall'Accordo quadro, l'Amministrazione, all'atto dell'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, provvede alla nomina del proprio Responsabile unico del progetto per la fase di esecuzione e, eventualmente, del Direttore dell'Esecuzione. Il RUP della fase di esecuzione, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI (ove previsto) E TRASFERIMENTO DI KNOW HOW.

- 6.1 L'attivazione dei servizi avviene nei tempi e nei modi di cui al par. 5.1.2/5.2.2 (*per i Lotti 1 e 2*) / di cui al par. 6.2 (*per i Lotti 3 e 4*) del Capitolato speciale.
- 6.2 (*eventuale, ove previsto nella Richiesta preliminare (RPF/RPP) / Piano di Attività*) Qualora l'Ordinativo di Fornitura preveda una fase di passaggio di consegne con l'Amministrazione o con un Fornitore uscente, il Fornitore dovrà garantire la disponibilità delle risorse professionali necessarie allo svolgimento delle attività di trasferimento, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avvio del contratto. Il Fornitore, a decorrere dalla data di avvio del presente Contratto attuativo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato speciale.
- 6.3 Le figure professionali coinvolte, il numero delle risorse e le modalità operative del passaggio di consegne sono definiti con l'Amministrazione in sede di attivazione dell'ordinativo di fornitura. Le attività del Fornitore subentrante finalizzate all'acquisizione del know-how sono previste nelle richieste preliminari e remunerate secondo le tariffe contrattuali applicabili.
- 6.4 Il Fornitore ha reso disponibili all'Amministrazione i curriculum vitae delle risorse professionali indicate nel Piano di attività (PLAN).
- 6.5 È comunque facoltà dell'Amministrazione effettuare, anche a campione, in qualunque momento in corso di esecuzione contrattuale, verifiche in ordine all'adeguatezza del personale impiegato.
- 6.6 Entro la scadenza del presente Contratto attuativo, ed in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere il passaggio di consegne dei servizi offerti in base al predetto Contratto attuativo al nuovo fornitore ed il trasferimento del know-how acquisito all'Amministrazione o a soggetti da essa designati.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE (ove applicabile)

- 7.1 L'Amministrazione provvede ad indicare e a mettere a disposizione del Fornitore, locali idonei all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano di Attività (PLAN).
- 7.2 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto attuativo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA'

- 8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto attuativo, l'Amministrazione procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali con le modalità stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali descritte e regolate nel Capitolato speciale, richiamate e disciplinate nell'Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito dall'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo dovuto è calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano di Attività (PLAN), ed è determinato in base alle modalità di cui ai par. 5.1.1; 5.2.1; 5.3.1 (*per i Lotti 1 e 2*) / al par. 6.1 (*per i Lotti 3 e 4*) pari a € _____ (*eventuale*) così suddiviso (*inserire importo in cifre*) _____.
- 10.2 La remunerazione dovuta al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto attuativo è calcolata applicando il ribasso percentuale unico, indicato nell'Offerta economica dal Fornitore, ai prezzi unitari delle figure professionali posti a base di gara.
- 10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10.4 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dal Fornitore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Inoltre, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati salvo nei casi espressamente previsti nell'articolo 14 "Revisione Prezzi" e nell'articolo 15 "Rinegoziazione" dell'Accordo quadro.
- 10.5 Tali corrispettivi sono dovuti secondo le modalità descritte nel capitolato speciale dalle Amministrazioni al Fornitore a decorrere dalla di avvio del servizio, successivamente all'esito positivo della verifica di conformità di cui all'art. 8.
- 10.6 Si applicano, per quanto non previsto nel presente contratto attuativo, le previsioni del Capitolato speciale e dell'art. 13 dell'Accordo quadro.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di servizi di governo, sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi della Regione Autonoma della Sardegna, di Enti e Agenzie regionali, del Sistema Sanitario e di tutti gli Enti del territorio regionale suddivisa in 4 lotti.

Allegato 6 - Schema contratto attuativo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

- 11.1 Le fatture relative ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 sono emesse e inviate dal Fornitore nel rispetto di quanto prescritto dal Capitolato speciale e dall'Accordo quadro.
- 11.2 L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN: _____;
- 11.3 Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto attuativo.
- 11.4 I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti nel rispetto della normativa vigente.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto attuativo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 20 dell'Accordo quadro, cui si rinvia. Gli estremi della garanzia sono i seguenti _____;

13. SUBAPPALTO (ove previsto)

- 13.1 Il Fornitore si è riservato di affidare in subappalto, nella misura di _____, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, nell'osservanza di quanto previsto all'art. 25 dell'Accordo Quadro.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto attuativo e di recesso sono disciplinate, nell'ambito dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "TRASPARENZA", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" di cui al presente contratto.

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
- 15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.
- 15.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

16. TRASPARENZA

16.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

16.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

17.2 Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti all'Accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, l'Ordinativo di Fornitura è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

17.3 Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub-contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

17.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.

17.5 Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

- 17.6 L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di Fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
- 17.7 Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale di committenza e alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Centrale di committenza e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 17.8 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 17.9 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

18. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 18.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

19. FORO COMPETENTE

- 19.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ove applicabile)

- 20.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
- 20.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

- 20.3 Le finalità del trattamento sono: _____ (motivi per cui il fornitore tratta i dati) (*Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto*)
- 20.4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari. (*Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto*)
- 20.5 Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc. (*Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto*)
- 20.6 Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti al trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive (*si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10*), tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

20.7 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso (*personalizzare in ragione dell'oggetto del contratto*):

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

1) (Autorizzazione generale) Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

(Oppure)

- 2) (Autorizzazione specifica) Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.
- 20.8 Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o sub-contrattanti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. *(NB: Valutare alternative, ad es. revoca autorizzazione al subappalto (in tal caso integrare clausola sul subappalto) o altro).*
- Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
- Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
- 20.9 Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 20.10 Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

- 20.11 Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
- 20.12 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 20.13 Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 20.14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 20.15 Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 20.16 In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

- necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
- 20.17 Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 20.18 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dello Spazio Economico Europeo che non preveda un livello di protezione dei dati equivalente a quello dell'Unione Europea come riconosciuto da una decisione della Commissione Europea, senza previa autorizzazione scritta del Titolare.
- 20.19 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
- 20.20 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 20.21 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Letto, approvato e sottoscritto

(per l'Amministrazione)

(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni. Art. 3 Oggetto del Contratto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

Servizio Forniture e Servizi

attuativo. Art. 4 Efficacia e durata. Art. 5 Gestione del Contratto attuativo. Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi e trasferimento di know how. Art. 7 Locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Art. 8 Verifiche di conformità. Art. 9 Penali. Art. 10 Corrispettivi. Art. 11 Fatturazione e pagamenti. Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento. Art. 13 Subappalto. Art. 14 Risoluzione e Recesso. Art. 15 Forza Maggiore. Art. 16 Trasparenza. Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 18 Oneri fiscali e spese contrattuali. Art. 19 Foro competente. Art. 20 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

(per il Fornitore)
